



Proposte CIIP al Titolo I della “proposta preliminare” al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro

Premessa

La CIIP ha esaminato la “proposta preliminare” di Testo Unico, approvata dal Governo in data 18 novembre 2004 e:

- **ha approvato osservazioni e proposte di Emendamenti**, che vengono immediatamente rese pubbliche, per favorire la massima informazione e la possibilità di verifica da parte di tutti i soggetti interessati;
- **proseguirà l’esame relativo ai Titoli e agli Allegati alla proposta preliminare”,** le cui conclusioni saranno rese pubbliche nelle prossime settimane.

La CIIP ha inviato specifiche richieste di audizione e di confronto a Governo, Regioni e Parlamento. La CIIP ritiene, infatti, indispensabile che i soggetti istituzionali aprano un approfondito confronto con tutti i soggetti interessati (Associazioni delle parti sociali, tecnico-scientifiche, professionali e di difesa di interessi diffusi) per acquisire valutazioni, osservazioni e proposte di possibili modifiche migliorative, prima dell’approvazione definitiva del nuovo Testo Unico. Un’operazione a vasto raggio come quella prefigurata dall’art. 3 della legge 229/93 non può non essere suffragata da un’ampia consultazione di tutti i soggetti agenti nel campo della prevenzione che veda il coinvolgimento di tutti gli esponenti della comunità scientifica e delle Associazioni tecnico-scientifiche e professionali.

La ratio delle proposte della CIIP deriva dall’esperienza tecnico-scientifica propria della CIIP e delle Associazioni che la compongono e dal presupposto che ogni azione di semplificazione non può che partire da un articolato e concreto bilancio di quanto la normativa vigente ha prodotto in questi ultimi anni, e dalla distinzione - a fronte di eventuali insuccessi riscontrati - tra quanto di questi è dovuto a limiti di tale normativa, e quanto alla sua mancata effettiva e diffusa applicazione. I risultati dell’imponente opera di monitoraggio dello stato di applicazione del D.Lgs. 626 promossa dal Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome costituiscono a questo proposito un importante riferimento

Considerazioni ed Emendamenti generali.

1. Utilità del “Testo Unico”

La CIIP apprezza e sostiene la proposta di pervenire ad un Testo Unico che razionalizzi e coordini le attuali norme che sono state approvate in tempi diversi: le ultime, che perseguono la partecipazione attiva di tutti i soggetti in recepimento di direttive comunitarie, si sono innestate su una preesistente legislazione nazionale incentrata su criteri e regole di “comando e controllo”.

2. Uniformità sull'intero territorio nazionale

La CIIP ritiene **indispensabile che la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro** (bene costituzionalmente garantito) **sia perseguita in forma omogenea sull'intero territorio nazionale**, indipendentemente da rapporti di forza o situazioni locali. In questa logica non trovano motivazioni né tecniche né scientifiche ipotesi di consentire l'approvazione di "norme di buona tecnica" o "norme di buona prassi". In questa direzione:

- a. **va salvaguardato il ruolo delle Regioni,**
- b. **va potenziato il ruolo delle ASL e del Servizio sanitario nazionale**, valorizzandone le capacità di svolgere assistenza ed informazione, a favore di tutti, in particolare di PMI e dai RLS. In questa direzione **non è assolutamente condivisibile l'intromissione di Enti bilaterali** (soggetti di parte) **a discapito dell'attività di vigilanza e controllo delle ASL** (che hanno competenze attribuite dalla legge). Inoltre **va migliorato il sistema informativo nazionale**, consolidando la **positive esperienza dei "flussi informativi"** INAIL, ISPEL, Regioni
- c. **vanno specificati e chiariti i poteri di disposizione, di diffida amministrativa e di prescrizione**
- d. **non vanno derubricate norme oggi cogenti e sanzionate, a partire dai DPR 547/55, 303/56, 164/56**; eventuali parti di normativa ritenuta obsoleta o superata potranno essere abrogata, non in forma generalizzata, ma attraverso provvedimenti valutati per singolo articolo o comma e nella loro specificità, anche da parte della Conferenza Stato-Regioni
- e. **deve essere mantenuto in tutta la sua valenza l'art. 2087 del Codice Civile norma assolutamente valida** (anche in termini di innovazione tecnologica e scientifica a fronte della globalizzazione) e **finora mai posta in discussione** (tra l'altro approvata dal Legislatore del 1942)
- f. **vanno mantenute inalterate le misure di tutela generale**, già previste dall'art. 3 del D.Lgs. 626/94 e discendenti dalle indicazioni comunitarie o giurisprudenziali
- g. **i criteri della redazione del documento di valutazione dei rischi spettano già oggi al datore di lavoro: il documento deve perciò essere esaustivo e comprensibile**, affinché possa essere valutato dagli Organi di vigilanza e compreso dalla linea aziendale, da RLS e lavoratori, da progettisti, installatori, lavoratori autonomi, ecc. Il documento deve **comprendere il "programma delle misure"**, già oggi obbligatorio. **Le misure vanno adottate secondo la migliore tecnica possibile: è inammissibile la limitazione a "misure concretamente attuabili nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni in quanto generalmente utilizzate"**, principio in contrasto con i dettami costituzionali, codicistici e dell'intera normativa comunitaria
- h. **vanno perseguite corrette politiche di sorveglianza e controllo sanitario**, anche semplificando alcune procedure burocratiche a favore delle PMI ¹
- i. **vanno mantenuti i diritti di RLS e lavoratori**, del resto sanciti da tutta la normativa comunitaria
- j. **l'approvazione di "linee guida" o "norme"** (anche se di "buona tecnica" o "di buona prassi") **spetta ESCLUSIVAMENTE ad ENTI TERZI** (pubblici o, comunque, di comprovata capacità, esperienza, credibilità, serietà ed indipendenza internazionale)
- k. **la "bilateralità" è utile se persegue obiettivi aggiuntivi e non alternativi alle norme erga omnes**; ipotesi di affidare alla "bilateralità" compiti sostitutivi di quelli di competenza della P.A. è errato e potrebbe essere negativo²;

¹ Ad esempio consentendo ai medici di tenere le cartelle sanitarie per aziende fino a 10 dipendenti

- l. **più utile è la “trilateralità”** tra sistema imprenditoriale, sindacale e P.A., di cui la **Commissione Consultiva** costituisce l'esempio a livello nazionale, **facendola funzionare davvero e garantendo ad essa compiti non impropri** (come l'individuazione di valori limite, compito precipuamente pubblico e ormai a livello UE)
- m. **occorre evitare ogni ipotesi di depenalizzazione diretta o indiretta, atteso che la depenalizzazione del reato di violazione delle prescrizioni è già consentita dal D.Lgs. 758/94**, ma - come giusto che sia - nei casi di adempimento delle prescrizione con eliminazione delle violazioni e dei rischi che esse producevano

3. Professionalità

La CIIP, anche in funzione di esperienze già in essere in altri Stati dell'UE e sulla base del D.Lgs. 195/03 **propone una vera “professionalizzazione” di tutti i soggetti** che hanno competenze in materia di prevenzione. In particolare:

- a. **modificare le definizioni di “Responsabile” in “Coordinatore”** del servizio di prevenzione e protezione e **valorizzare la sua professionalità** anche con 'istituzione di un apposito “libretto” formativo (valido anche per gli ASPP)
- b. **modificare la definizione di “medico competente” in “medico occupazionale” ed istituire un apposito elenco, con garanzia di competenza e aggiornamento professionali**
- c. **inserire le definizioni di “ergonomia”, “dirigente” e “preposto”**
- d. **garantire in-formazione, partecipazione e consultazione di RLS e lavoratori**

4. Aspetti generali

- a. **va favorita la “prevenzione integrata” e un maggiore ricorso alla predisposizione dei SGSL** (Sistemi di gestione della Sicurezza), anche in termini volontari
- b. **vanno rivisti i criteri di non computo di alcune tipologie di lavoratori** ai fini di determinati obblighi
- c. **va ovviamente consentito al datore di lavoro di svolgere i compiti di RSPP, ma per aziende fino a 10 dipendenti e se si aggiorna professionalmente** come obbligatorio per tutti gli altri RSPP
- d. **occorre garantire la serietà degli Organismi formatori: Ordini, Collegi e Associazioni nazionali vanno coinvolti** anche con la predisposizioni di un apposito “registro” di soggetti autorizzati in presenza di determinate garanzie
- e. **la semplificazione deve essere perseguita non per diminuire i livelli di tutela ma, viceversa, per aumentarli, quindi sugli aspetti burocratico-amministrativi:** obiettivo primario di tale semplificazione non può che essere quello di rendere più efficace la norma per la migliore attuazione della prevenzione in tutte le aziende.

AeL (Ass. Ambiente e Lavoro), **AIAS** (Ass. It. Addetti alla Sicurezza), **AICA** (Ass.It.Consulenti Ambientali),**AICARR** (Ass.It.Condizionamento dell 'Aria Riscaldamento e Refrigerazione),**AIDII** (Ass. It. degli Igienisti Industriali), **AIE** (Ass.It.di Epidemiologia),**AIP&P** (Ass.It.di Prevenzione e Protezione),**AIRM** (Ass.It.di Radioprotezione Medica),**AIRP** (Ass.It.di Protezione contro le Radiazioni),**AITEP** (Ass. It. Tecnici Prevenzione), **ANMA** (Ass.Naz.Medici di Azienda e Competenti),**ANMeLP** (Ass.Naz.Medici del Lavoro Pubblici),**ANPEQ** (Ass.Naz.Professionale tra Esperti Qualificati in Radioprotezione),**SIE** (Soc.It.di Ergonomia),**Si.Tox** (Soc.It. di Tossicologia)**SNOP** (Soc. Naz. Operatori Prevenzione)

Addì, 25 gennaio 2005, Milano, c/o Clinica del Lavoro dell' Università' degli Studi di Milano

² ad esempio: “norme di buona tecnica” sull'utilizzo di DPI in presenza di agenti chimici pericolosi non possono essere affidate ad Enti bilaterali di comparto: più Enti potrebbero produrre norme diverse, quindi alcuni lavoratori sarebbero più protetti di altri, anche nell'ambito della stessa Regione.

Emendamenti CIIP approvati il 25 gennaio 2005

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	D.Lgs. 626/94 TITOLO I	
Capo I Finalità, campo di applicazione, definizioni	Capo I Disposizioni generali	
Art. 1 Finalità		
Art. 1, Comma 2 2. La riconduzione dei principi fondamentali e della normativa vigente in materia in un «Testo Unico» ha come finalità primaria l'innalzamento della qualità e della sicurezza del lavoro per tutti i lavoratori, anche valorizzando il dialogo sociale e <u>la bilateralità cui collegare la semplificazione di adempimenti</u> , nonché lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese		1ª Proposta dopo le parole "cui collegare" eliminare le parole "la semplificazione di adempimenti, nonché" 2ª Proposta sostituire le parole "e della sicurezza" con le parole "e della prevenzione integrata per la salute e la sicurezza" 3ª Proposta sostituire la parola "bilateralità" con le parole "trilateralità tra parti sociali e pubbliche istituzioni"
Il testo, perciò, diventerebbe: 2. La riconduzione dei principi fondamentali e della normativa vigente in materia in un "Testo Unico" ha come finalità primaria l'innalzamento della qualità e della prevenzione integrata per la salute e la sicurezza del lavoro per tutti i lavoratori, anche valorizzando il dialogo sociale e la <u>trilateralità tra parti sociali e pubbliche istituzioni</u> , cui collegare lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese		
Motivazione della 1ª e della 2ª proposta <i>Nulla quaestio</i> sulla valorizzazione del dialogo sociale, che va perseguito. <u>Ma la semplificazione degli adempimenti NON può essere oggetto di decisione autonoma SOLO delle parti sociali imprenditoriali e sindacali.</u> Tale proposta presenta rilievi di <u>possibile ILLEGITTIMITA'</u> , anche COSTITUZIONALE, poiché: 1. <u>è generica e non delimitata</u> (si possono semplificare "tutti" gli adempimenti e fino a che punto?, chi controlla cosa?) 2. <u>eventuali semplificazioni "al ribasso" degli adempimenti</u> (quindi delle conseguenti misure di prevenzione e di protezione) <u>lederebbero i diritti di altri soggetti costituzionalmente garantiti</u> , tra cui i cittadini, che potrebbero subire danni anche gravi o mortali in caso di incidenti avvenuti in azienda che causano conseguenze anche all'esterno. Si ricordino, a titolo esemplificativo gli incidenti industriali all'Icmesa di Meda-Seveso, alla Farnoplant di Massa, alla Veneta Mineraria di Caravaggio, in molte Raffinerie. Si ricordi anche la possibilità di conseguenze per gli utenti di luoghi aperti al pubblico in caso di "semplificazioni" di norme sulla sicurezza di impianti, edifici, lotta antincendio, emergenze, in-formazione, ecc. (ad esempio negli Uffici, nei supermercati, nei Cinema, nelle scuole, ecc.). 3. <u>la proposta contrasta con il dovere costituzionale dello Stato (e delle Regioni) di garantire "uniformità" al "diritto alla vita e alla salute"</u> . Che succederebbe se un Ente Bilaterale (ad esempio di un settore in crisi ...) definisse una "semplificazione al ribasso" che non vale per gli altri settori? I lavoratori avrebbero diversi livelli di tutela a seconda del settore di appartenenza ...!		
Motivazione della 3ª proposta E' meglio indicare la "trilateralità tra parti sociali e pubbliche istituzioni" anziché una limitata "bilateralità".		
NOTA: in tutto il T.U. non si trova una disposizione che dia concreta attuazione al proposito di sviluppare la "responsabilità sociale delle imprese". Non si coglie l'occasione per individuare i contenuti effettivi della "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica" di cui si parla da anni e in particolare a partire dalla legge 29 settembre 2000 n.300, mai attuata nella parte relativa proprio alla sicurezza del lavoro		

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
Art. 1, comma 4 <u>4. L'osservanza delle prescrizioni del presente decreto legislativo, nonché delle (n)orme di buona tecnica e delle buone prassi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere l) ed m), costituisce attuazione dell'articolo 2087 del codice civile</u>		Proposta Eliminare l'intero comma
Motivazione della proposta L'Art. 2087 costituisce un riferimento introdotto fin dal 1942 e universalmente accettato! Questo comma cancella il principio che ispira tutta la normativa italiana e comunitaria secondo cui il datore di lavoro deve attivare le misure specifiche più adeguate secondo l'evoluzione delle conoscenze e della tecnica necessarie a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori. Inoltre si presenterebbero profili di <u>possibile ILLEGITTIMITA'</u> , anche <u>COSTITUZIONALE</u> , se le norme di buona tecnica e di buona prassi fossero decise dalla bilateralità (vedere motivazione dell'emendamento all'articolo 1, comma 2)		
Art. 3 Campo di applicazione soggettivo	D.Lgs. 626/94 Art. 1	
	Art. 1, comma 4 ter <u>4 ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4 lettera a), e 11, primo periodo</u>	Proposta Introdurre nell'articolo 3 del T.U. le seguenti parole: “Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'art. 7, commi 1, lettere b) e c)”
Motivazione della proposta Si propone di mantenere l'indelegabilità (peraltro assolutamente limitata e parziale) già in vigore con il D.Lgs. 626/94. L'allargamento del campo di delegabilità contribuisce al depotenziamento del sistema sanzionatorio		
Art. 3, commi 2 e 5 <u>2. Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto legislativo tutti i lavoratori di cui al successivo articolo 5, lett. a), indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente, fatte salve le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, nel successivo articolo 10 e in ogni altra disposizione speciale di legge.</u> <u>5. Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 409, n. 3, del Codice di Procedura Civile, anche nella modalità a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano le tutele previste dall'articolo 10 del presente decreto</u>		Proposta Eliminare il comma 5, e, conseguentemente, il riferimento ad esso, presente nel comma 2
Motivazione della proposta Nella relazione di accompagnamento si legge a pag. 5 che la nuova norma si estenderà a tutte le categorie di lavoratori, senza nessuna <i>diminutio</i> . Tale affermazione parrebbe smentita dal comma 5 dell'articolo 3, riguardante i collaboratori coordinati e continuativi, ai quali si vuole applicare il solo articolo 10 relativo ai "lavoratori autonomi", in diminuzione del contenuto del D. Lgs. 276/03 art. 66 comma 4 che cita: "... (omissis) ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali... (omissis)"		
Art. 4 Computo dei lavoratori	D.Lgs. 626/94 Art. 2	
Art. 4, comma 1 <u>1. Ai fini della determinazione del numero di</u>	Art. 2, comma 1 1. ... (omissis) gli allievi degli istituti	Proposta Eliminare le lettere:

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
<p><u>lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non devono essere computati:</u></p> <p>a) <u>il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea retta e in linea collaterale</u></p> <p>b) <u>gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici</u></p> <p>c) <u>i lavoratori in prova e i lavoratori assunti in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro</u></p> <p>d) <u>i lavoratori occasionali</u></p> <p>e) <u>i lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro accessorio o prestazioni che esulano dal mercato del lavoro rispettivamente ai sensi degli articoli 71 e seguenti e 74 del D.Lgs. 276/2003</u></p> <p>f) <u>i lavoratori assunti con contratti di inserimento</u></p> <p>g) <u>i lavoratori di cui alla Legge 18 dicembre 1973, n. 877 e i lavoratori che svolgono prestazioni a distanza mediante collegamento informatico e telematico</u></p> <p>h) <u>i volontari, come definiti dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266, e gli obiettori di coscienza che prestino attività di servizio civile, nonché i volontari dei Vigili del Fuoco</u></p> <p>i) <u>i lavoratori occupati in programmi di lavori socialmente utili</u></p> <p>j) <u>gli stagisti e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali</u></p> <p>k) <u>i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, n. 3, del Codice di Procedura Civile, ancorché nella modalità a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del D.Lgs. 276/2003</u></p> <p>l) <u>i lavoratori stagionali, qualora il loro inserimento non sia indispensabile alla realizzazione del ciclo produttivo e, con particolare riferimento alle aziende agricole, qualora non siano inclusi nell'organico della azienda o della unità produttiva necessario ad assicurarne la normale attività per l'intera annata agraria o, quantomeno, per un rilevante periodo di essa</u></p>	<p>di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi</p>	<p>a); c), limitatamente alle parole "i lavoratori in prova"; d); e); f); g); i); j); k); l)</p>
<p>Motivazione della proposta</p> <p>E' inaccettabile l'esclusione dal computo di diverse categorie di lavoratori fra cui diverse tipologie di contratto previste dal D.Lgs. 276/03, tenuto conto degli obblighi che da tale numero possono derivare (redazione del documento di valutazione dei rischi secondo criteri semplificati, riunione periodica, n. minimo dei RLS, possibilità del datore di lavoro di svolgere il ruolo di RSPP).</p>		
<p>Art. 5 Definizioni</p>	<p>D.Lgs. 626/94 Art. 2 Definizioni</p>	
<p>Art. 5, comma 1, lettera d)</p> <p>d) «medico competente»: medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia</p>	<p>Art. 2, comma 1, lettera d)</p> <p>d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei</p>	<p>Proposta</p> <p>Sostituire l'intera lettera d) con la seguente lettera:</p> <p>“d) «medico occupazionale»: medico iscritto nell'elenco</p>

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
<p>industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'università, istruzione e ricerca; <u>2) specializzazione in medicina dello sport con esclusivo riferimento alla sorveglianza sanitaria degli sportivi professionisti.</u></p>	<p>lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica; <u>2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;</u> <u>3) autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. 277/91</u></p>	<p>nazionale dei medici occupazionali, nominato dal datore di lavoro, ed in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni; 2) autorizzazione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 277/1991.”</p>
<p>Motivazione della proposta</p> <p>per “competente”: il termine, mutuato dall'art. 33 del DPR 303/56, contrasta con la dizione e con i contenuti del profilo professionale definiti in Europa, ma anche in tutto il mondo, per questa figura. La dizione internazionale è “Occupational Physician” e pertanto si ritiene opportuno adeguarsi alla terminologia internazionale qualificando il medico come “occupazionale”, ovvero che si occupa dei problemi di salute derivanti dall'occupazione. La dizione più concreta sarebbe “medico del lavoro”, ma questa contrasta con l'allargamento del legislatore ad altre aree disciplinari oltre la Medicina del Lavoro.</p> <p>per “nominato dal datore di lavoro”: si deve uscire dall'equivoco che il “medico occupazionale” è tale se ha i requisiti di legge come definiti dall'art. 5 del T.U. Il medico acquisisce questa definizione e questo ruolo solo quando nominato dal datore di lavoro.</p> <p>per “iscritto all'elenco nazionale”: si caldeggia l'istituzione dell'elenco nazionale (e regionale) dei medici occupazionali. L'elenco, in analogia con quello dei medici autorizzati alla radioprotezione medica, risolverebbe la <i>vexata questio</i> del numero dei medici necessari a ricoprire le esigenze del territorio nazionale e da qui fare una adeguata programmazione. Inoltre si propone, come dettagliato all'articolo 24, la previsione che il medico occupazionale debba rinnovare l'iscrizione all'elenco nazionale (e regionale) con cadenza almeno quinquennale garantendo i parametri minimi di attività e di aggiornamento continuo.</p> <p>per “il medico autorizzato ex art-55 D.lgs 277/91”: non si comprende l'eliminazione di questa tipologia di requisito, che deve pertanto essere mantenuta.</p> <p>NOTA: sostituire, conseguentemente, le parole “medico competente” con le parole “medico occupazionale” ovunque compaiano nel testo del provvedimento</p>		
<p>Art. 5, comma 1, lettera e) e) « Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione»</p>		<p>Proposta Sostituire le parole “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” con “Coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione”</p>
<p>Motivazione della proposta</p> <p>Il termine “responsabile” crea profonde confusioni nell'interpretazione, anche giuridica, portando spesso a confondere il RSPP con il “Responsabile” della sicurezza aziendale che rimane il datore di lavoro.</p> <p>Il termine “coordinatore” evita ogni ambiguità.</p> <p>NOTA: sostituire, conseguentemente, le parole “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” con le parole “Coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione” ovunque compaiano nel testo del provvedimento</p>		
<p>Art. 5, comma 1, lettera g) g) «prevenzione»: <u>il complesso delle disposizioni o delle misure necessarie per evitare o disunire i rischi professionali nel rispetto della salute della</u></p>		<p>Proposta Sostituire il testo con il seguente: “g) «prevenzione integrata»: il</p>

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno		complesso delle disposizioni e delle misure necessarie per evitare o ridurre i rischi professionali, nel rispetto della salute e della sicurezza dei lavoratori e della popolazione, e dell'integrità dell'ambiente esterno"
<p>Motivazione della proposta</p> <p>La modifica del termine "prevenzione" con "presentazione integrata" permette di promuovere l'integrazione e l'armonizzazione degli aspetti sicurezza, salute e ambiente, evitando, ove possibile, sovrapposizioni o carenze nella loro gestione aziendale</p>		
<p>Art. 5, comma 1, lettera l) <u>l. «norma di buona tecnica»: specifica tecnica emanata dai seguenti organismi europei, internazionali e nazionali: CEN (Comitato Europeo di normalizzazione), CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica), ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione), IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica), UNI (Ente Nazionale di Unificazione), CEI (Comitato Elettronico Italiano). Sono considerate altresì norme di buona tecnica le disposizioni legislative relative ad elementi di natura tecnica o costruttiva contenute nel DPR 27 aprile 1955 n°547, DPR 7 gennaio 1956 n°164, DPR 19 marzo 1956 n°302, DPR 19 marzo 1956 n°303, DPR 20 marzo 1956 n°320, DPR 20 marzo 1956 n°321, DPR 20 marzo 1956 n°322, DPR 20 marzo 1956 n°323</u></p>		<p>Proposta principale Eliminare l'intero paragrafo finale, dalle parole "Sono considerate" fino alle parole "DPR 20 marzo 1956 n. 323"</p> <p>Proposta sussidiaria Sostituire l'intero comma 1. con il seguente comma: "l. . «norma di buona tecnica»: <u>specifico tecnica emanata da organismi europei, internazionali e nazionali individuati dalla Conferenza Stato-Regioni entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo;</u> entro lo stesso termine la Conferenza Stato – Regioni definisce quali tra le disposizioni legislative relative ad elementi di natura tecnica o costruttiva contenute nel DPR 27 aprile 1955 n°547, DPR 7 gennaio 1956 n°164, DPR 19 marzo 1956 n°302, DPR 19 marzo 1956 n°303, DPR 20 marzo 1956 n°320, DPR 20 marzo 1956 n°321, DPR 20 marzo 1956 n°322, DPR 20 marzo 1956 n°323 possano essere considerate norme di buona tecnica."</p>
<p>Motivazione della proposta principale</p> <p><u>E' inaccettabile la derubricazione di diverse norme cogenti, tuttora vigenti e valide, a norme di buona tecnica o di buona prassi.</u> La scelta fatta nella proposta preliminare di T.U. realizza un effettivo depotenziamento del sistema sanzionatorio attuale. Nella relazione si distingue nettamente tra un nucleo intangibile di norme che riguardano gli obblighi fondamentali organizzativi e comportamentali e le norme di buona tecnica e buona prassi. Altre volte si distingue tra disposizioni incidenti direttamente sulle condizioni di sicurezza, e altre la cui inosservanza non comporterebbe conseguenze immediate e dirette sulle condizioni di sicurezza, quindi non più obbligatorie.</p> <p>Queste distinzioni sono estremamente labili, sia in relazione alla difficoltà di individuare criteri di distinzione sicuri, sia in rapporto alla chiarezza della normativa per la sua quotidiana applicazione, sia infine agli effetti della individuazione in sede giurisdizionale del nucleo fondamentale della colpa, nel caso di infortuni sul lavoro e relative responsabilità.</p> <p>La Conferenza Stato Regioni potrebbe anche esplicitare quali fra le disposizioni citate nella proposta siano abrogate in quanto superate o sostituite da altre norme.</p> <p>Motivazione della proposta sussidiaria</p>		

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
<p>Poiché l'elenco degli organismi potrebbe non essere esaustivo e comunque andrebbe periodicamente aggiornato si ritiene più utile una delega in questo senso alla conferenza Stato Regioni</p>		
<p>NOTA: la definizione per esteso dell'acronimo CEI deve essere corretta in "Comitato Elettrotecnico Italiano"</p>		
<p>Art. 5, comma 1, lettera m) <u>m) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e generalizzabili, che permettono di ottenere una riduzione dei rischi, miglioramenti delle condizioni di lavoro e in generale la promozione della salute sui luoghi di lavoro raccolte e validate e monitorate dalle Regioni, dall'Ispesl, dall'Inail e dagli Enti Bilaterali</u></p>		<p>Proposta Eliminare alla fine le parole "e dagli Enti Bilaterali"</p>
<p>Art. 5, comma 1, lettera n) <u>n) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; la programmazione di attività formative e l'elaborazione di buone pratiche a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento</u></p>		<p>1ª Proposta Sostituire le parole "e dei prestatori di lavoro" con le parole "e di almeno tre associazioni dei prestatori di lavoro"</p> <p>2ª Proposta Eliminare le parole: "e l'elaborazione di buone pratiche a fini prevenzionistici"</p> <p>3ª Proposta Aggiungere, infine, il seguente capoverso: "Gli Organismi Bilaterali possono stipulare convenzioni con associazioni per la prevenzione di interesse nazionale o regionale di cui alle lettere q) o r) ovvero con altre tecnico-scientifiche comparativamente più rappresentative, al fine di individuare soggetti professionalmente qualificati atti a collaborare nelle seguenti attività: a) promozione di una occupazione regolare e di qualità; b) programmazione di attività formative; c) sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; d) ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento."</p>
<p>Motivazione delle proposte alle lettere m) e n) A livello internazionale <u>l'elaborazione di buone pratiche a fini prevenzionistici spetta a soggetti la cui "terzeità" è garantita in forma assoluta</u>. Presenterebbero notevoli dubbi di legittimità <i>erga omnes</i>, le elaborazioni di norme di buona tecnica o buona prassi, di settore frutto di decisioni <u>delle sole parti sociali</u>. Inoltre sarebbero presenti profili di possibile ILLEGITTIMITA', anche COSTITUZIONALE se le norme di buona tecnica e di buona prassi fossero decise dalla</p>		

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
bilateralità (si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 1, comma 2)		
Art. 5 , comma 1	D.Lgs. 626/94 Art. 2 Definizioni	
		<p>Proposta Dopo la lettera n) aggiungere le seguenti lettere:</p> <p>“o) «dirigente»: colui che, nell'ambito dei compiti e delle mansioni effettivamente affidategli dal datore di lavoro, dirige l'attività lavorativa decidendo le procedure di lavoro e organizzando i fattori della produzione e le misure di sicurezza.</p> <p>p) «preposto»: soggetto che sovrintende, anche di fatto, all'attività lavorativa di uno o più lavoratori soggetti al suo coordinamento, con funzioni di vigilanza e di controllo sulle modalità esecutive della prestazione, sull'osservanza delle misure e delle procedure di sicurezza e sull'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale</p> <p>q) «associazioni per la prevenzione di interesse nazionale»: associazioni inserite, su loro richiesta, in un apposito registro nazionale, previa la verifica e il controllo del possesso dei seguenti requisiti minimi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. contenuti statutari: essere senza scopo di lucro, avere tra gli scopi primari la prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, previsione delle modalità di elezione e di rinnovo degli organi secondo criteri di democrazia e con periodicità massima quadriennale 2. attività pregresse: avere svolto manifesta attività di ricerca, informazione e formazione da almeno dieci anni, secondo criteri approvati dalla Conferenza Stato-Regioni entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
		<p>Il registro nazionale è gestito e reso pubblico dall'ISPEL, cui va inoltrata la domanda e a cui spetta il controllo e la verifica del possesso dei requisiti minimi.</p> <p>L'Associazione richiedente può proporre ricorso alla Conferenza Stato-Regioni avverso la decisione di rigetto della domanda assunta dall'ISPEL.</p> <p>r) «associazioni per la prevenzione di interesse regionale»: associazioni inserite, su loro richiesta in un apposito registro regionale, previa la verifica e il controllo da parte della regione stessa del possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. contenuti statutari: essere senza scopo di lucro, avere tra gli scopi primari la prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, previsione delle modalità di elezione e di rinnovo degli organi secondo criteri di democrazia e con periodicità massima quadriennale 2. attività pregresse: avere svolto manifesta attività di ricerca, informazione e formazione da almeno dieci anni, secondo criteri approvati dalla regione con decreto del Presidente della regione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. <p>s) «ergonomia» (o fattore umano): l'azione volta alla progettazione e valutazione di compiti, attività, prodotti, ambienti e sistemi, nelle interazioni con gli esseri umani, con la finalità di renderli compatibili con i bisogni, abilità e limitazioni delle persone”</p>
<p>Motivazione della proposta Hanno lo scopo di completare le definizioni</p> <p>NOTA: l'intero articolo 5 andrebbe collocato prima dell'articolo 3</p>		

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
Capo II <u>Principi generali di prevenzione</u>		
Art. 6 Misure generali di tutela	D.Lgs. 626/94 Art. 3 Misure generali di tutela	
Art. 6, comma 1, lettere b), c)	Art. 3, comma 1, lettere b) e c)	
b) eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico mediante misure tecniche, organizzative e procedurali <u>concretamente attuabili nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni in quanto generalmente utilizzate</u>	b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo	Proposta Eliminare alla fine le parole “concretamente attuabili nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni in quanto generalmente utilizzate”
c) riduzione dei rischi alla fonte <u>secondo le applicazioni tecnologiche generalmente praticate nel settore di attività dell’azienda o dell’unità produttiva</u>	c) riduzione dei rischi alla fonte	Proposta Mantenere il testo del D.Lgs. 626/94
Motivazione delle proposte per le lettere b) e c) Sono <u>inaccettabili (e con possibile profilo di illegittimità anche costituzionale) i</u> riferimenti a: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ le misure “<u>concretamente attuabili ...in quanto generalmente utilizzate</u>”, ⇒ le “<u>applicazioni tecnologiche generalmente praticate nel settore di attività dell’azienda o dell’unità produttiva</u>” Infatti: 1. Basterebbe che poche aziende si mettessero d’accordo per impedire l’attivazione delle misure migliori possibili (“generalmente” utilizzate significa nei fatti utilizzate “quasi d’appertutto”) 2. Potrebbero verificarsi casi di individuazione di misure diverse per pericoli/rischi identici, ad esempio relativi all’uso di impianti/macchine/attrezzature, e degli stessi DPI, in aziende di settori diversi (ad esempio utilizzo nelle aziende chimiche/farmaceutiche e non nelle aziende utilizzatrici di sostanze chimiche ...) 3. La novità è ancora più grave ed illegittima se vista in combinato disposto con la proposta di attribuire validità a norme di buona prassi proposte da Enti Bilaterali senza alcuna garanzia di “terzeità”. La proposta del T.U. è indice di una visione della prevenzione solo come costo e non come fattore di investimento. Il criterio è contrario a tutta la recente evoluzione della dottrina e della giurisprudenza, che ha privilegiato il concetto di “migliore tecnologia disponibile”, mentre non è detto che pratiche generalizzate siano sempre le migliori e le più accreditabili dal punto di vista tecnico/scientifico. L’applicazione di tale criterio produrrebbe un generale consistente ribasso del livello di prevenzione richiesto in contraddizione con la promozione ormai unanimemente accettata di <u>innovazioni di sistema</u> (qualità, ambiente, SGSL) fondata proprio sul <u>miglioramento continuo dei livelli generalmente già acquisiti</u> , compreso l’aggiornamento sulle acquisizioni scientifiche (quanto meno su quelle non difficilmente accessibili)		
Art. 6, comma 1, lettera f) f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, <u>in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo</u>	Art. 3, comma, 1 lettera f) f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, <u>anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo</u>	Proposta Mantenere il testo del D.Lgs. 626/94
Motivazione della proposta Si propone di mantenere la dizione del D.Lgs. 626/94, poiché la dizione utilizzata nella proposta di T.U. è più limitante di quella del D.Lgs. 626/94		
	Art. 3, comma 1, lettera l) <u>l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici</u>	Proposta Mantenere il testo del D.Lgs. 626/94, eliminando la parola “specifici”
Motivazione della proposta Si propone di mantenere la dizione del D.Lgs. 626/94, poiché <u>non ha alcun senso</u> eliminare la voce in questione dalle misure generali di tutela, correggendola con l’eliminazione della parola “specifici” per evitare qualsiasi possibile		

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
interpretazione restrittiva		
Art. 6, comma 1, lettera i) i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro	Art. 3, comma 1, lettera i)	Proposta Eliminare la parola “fisici”
Motivazione della proposta La proposta è più precisa e tecnicamente corretta		
Art. 6, comma 1, lettera j) j) allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona <u>a seguito della comunicazione di cui al comma 2 dell’art. 24 e adibizione del medesimo, ove possibile, ad altra mansione</u>	Art. 3, comma 1, lettera m) m) allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona	Proposta Eliminare le parole “a seguito della comunicazione di cui al comma 2 dell’art. 24”
Motivazione della proposta Si propone di mantenere la dizione del D.Lgs. 626/94, poiché la dizione utilizzata nella proposta di T.U. è più limitante		
	Art. 3, comma 1, lettera n) <u>n) misure igieniche</u>	Proposta Mantenere il testo del D.Lgs. 626/94
	Art. 3 e comma 1, lettera o) <u>o) misure di protezione collettiva ed individuale</u>	
	Art. 3, comma 1, lettera p) <u>p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato</u>	
	Art. 3, comma 1, lettera q) <u>q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza</u>	
	Art. 3, comma 1, lettera r) <u>r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti</u>	
Motivazione della proposta per le lettere n), o), p), q), r) Si propone di mantenere il testo del D.Lgs. 626/94, poiché <u>non ha alcun senso</u> eliminare le voci in questione dalle misure generali di tutela. Nella relazione che accompagna il T.U., si afferma che alcune misure generali contemplate nell’articolo 3 del D.Lgs. 626/94 sono state eliminate per non riproporre obblighi specifici dettagliati altrove, ma le voci rappresentano tutte principi generali piuttosto che misure specifiche		
Art. 6, comma 1, lettera k) k) informazione e formazione <u>adeguate</u> dei lavoratori	Art. 3, comma 1, lettera s) s) informazione, formazione, <u>consultazione e partecipazione</u> dei lavoratori <u>ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro</u>	Proposta Aggiungere infine le parole “, consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro”
Motivazione della proposta Il testo del D.Lgs. 626/94 è più completo e dettagliato		
	Art. 3 e comma 1, lettera t) <u>t) istruzioni adeguate ai lavoratori</u>	Proposta Mantenere il testo del D.Lgs. 626/94

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
Motivazione della proposta Si propone di mantenere la dizione del D.Lgs. 626/94, poiché <u>non ha alcun senso</u> eliminare la voce in questione dalle misure generali di tutela		
Art. 6, comma 1, lettera k) <u>l) programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi</u>		Proposta Eliminare le parole: “, attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi”
Motivazione della proposta Si tratta di una norma “in bianco” priva di applicazione pratica, poiché non vi è alcuna definizione certa dei contenuti dei “codici di condotta e di buone prassi”, della verifica della loro validità, del loro aggiornamento e della “terzeità” dei soggetti validatori, che non sono neppure indicati! Inoltre rappresenta una limitazione che negherebbe nei fatti la prevalenza delle precedenti misure generali di tutela!		
Art. 7 Obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti	D.Lgs. 626/94 Art. 4 Obblighi del datore di lavoro Art. 9 Compiti del servizio di prevenzione e protezione	
Art. 7, comma 1 1. Il datore di lavoro, <u>che esercita le attività di cui all'articolo 2</u> , deve: a) in relazione alla natura della attività della azienda o della unità produttiva, valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari <u>per condizioni soggettive o per tipologia contrattuale utilizzata</u> , anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro	Art. 4, comma 1 1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro	Proposta Mantenere il testo del D.Lgs. 626/94
Motivazione della proposta Si propone di mantenere il testo del D.Lgs. 626/94. L'indicazione della proposta di T.U., infatti, limita chiaramente la sicurezza dei lavoratori. <u>I rischi particolari NON sono solo quelli per condizioni soggettive o per tipologia contrattuale utilizzata, ma tutti quelli che dipendono anche da condizioni oggettive</u> , indipendentemente dai CCNL		
Art. 7, comma 1, lettera b) b) all'esito della valutazione di cui alla lett. a) elaborare un documento contenente: 1) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. <u>La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;</u> 2) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuali	Art. 4, comma 2 2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, <u>conseguente alla valutazione di cui alla lettera a)</u> <u>c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza</u>	1ª Proposta Mantenere il testo del D.Lgs. 626/94 e in particolare: Ripristinare l'obbligo di cui alla lettera c), inserendo dopo il numero 2) il numero: “3) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, da sottoporre a riesame periodico” 2ª Proposta Sostituire le parole “criteri di semplicità, brevità e comprensibilità” con le parole “criteri di esaustività e comprensibilità” 3ª Proposta Sostituire le parole “strumento operativo di pianificazione”

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
		con le parole “strumento operativo di pianificazione, di controllo periodico e di aggiornamento”
<p>Motivazione della proposta</p> <p>E' inaccettabile individuare i criteri per la valutazione prioritariamente nella “semplicità, brevità e comprensibilità”. Completezza e idoneità, pure citate nell'articolo, sono presentate come caratteristiche secondarie rispetto alle precedenti. Si perde il rimando a criteri individuati in linee guida formulate da enti pubblici, che hanno costituito finora il principale punto di riferimento. La totale discrezionalità attribuita al datore di lavoro toglie valore al documento di valutazione dei rischi, che viene svuotato di significato e contribuisce a rendere di fatto difficile sanzionare l'obbligo di redazione della valutazione, nel quadro di un generale depotenziamento del sistema sanzionatorio.</p> <p>Inaccettabile anche l'eliminazione del programma di attuazione delle misure come contenuto obbligatorio che <u>annulla il valore di uno strumento assolutamente indispensabile in un'ottica di miglioramento continuo</u>. Tale eliminazione contraddice peraltro anche il principio generale della programmazione come misura di tutela generale di cui al comma 1, lettera d) del T.U.</p>		
<p>Art. 7, comma 2</p> <p>2. Il datore di lavoro, <u>che esercita le attività di cui all'art. 2, o i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</u></p> <p>a) fornire ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:</p> <p>1) organizzazione del lavoro e natura dei rischi</p> <p>2) descrizione degli impianti e dei processi produttivi</p> <p>3) dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali</p> <p>4) <u>le funzioni e i compiti assegnati a lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero utilizzati mediante contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. 276/2003, nonché della presenza in azienda di lavoratori con rapporti di collaborazione, anche nella modalità a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del D.Lgs. 276/2003, che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato</u></p> <p>5) prescrizioni degli organi di vigilanza</p>	<p>Art. 9, comma 2</p> <p>2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:</p> <p>a) la natura dei rischi</p> <p>b) l'organizzazione del lavoro, <u>la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive</u></p> <p>c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi</p> <p>d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali</p> <p>e) le prescrizioni degli organi di vigilanza</p>	<p>Proposta</p> <p>Mantenere il testo del D.Lgs. 626/94, aggiungere dopo le parole “ai servizi di prevenzione e protezione” le parole “e al medico occupazionale” e aggiungere alla fine la lettera “f) le funzioni e i compiti assegnati a lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero utilizzati mediante contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. 276/2003, nonché alla presenza in azienda di lavoratori con rapporti di collaborazione, anche nella modalità a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del D.Lgs. 276/2003, che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”</p>
<p>Motivazione della proposta</p> <p>Si propone di mantenere il testo presente nel D.Lgs. 626/94. L'indicazione della proposta di T.U., infatti, limita chiaramente la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Si ricorda, inoltre, che l'articolo 9 comma 2 era sanzionabile e le sanzioni erano a carico del datore di lavoro, dirigenti e preposti; mentre nel TU il comma 2 dell'articolo 7 non è sanzionabile.</p> <p>E' inaccettabile che non sia prevista un'informazione in merito alla programmazione degli interventi (per questo si veda anche quanto detto al comma precedente), e alla loro attuazione</p>		
	<p>Art. 4, comma 4, lettera a)</p> <p>a) <u>designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8</u></p>	<p>Proposta</p> <p>Mantenere il testo del D.Lgs. 626/94, ovviamente correggendo i rimandi all'art. 8</p>

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
	Art. 4, comma 4, lettera b) <u>b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8</u>	
Motivazione della proposta Si propone di mantenere il testo presente nel D.Lgs. 626/94. L'indicazione della proposta di T.U., infatti, limita chiaramente la sicurezza dei lavoratori		
Art. 7, comma 2, lettera b) b) nominare, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, il medico competente	Art. 4, comma 4, lettera c)	Proposta Mantenere il testo del D.Lgs. 626/94
Art. 7, comma 2, lettera d) d) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione, <u>secondo le applicazioni tecnologiche generalmente praticate nel settore di attività dell'azienda o dell'unità produttiva</u>	Art. 4, comma 5, lettera b) b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, <u>ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione</u>	Proposta Mantenere il testo del D.Lgs. 626/94
Motivazione della proposta Per il riferimento alle “applicazioni tecnologiche generalmente praticate” invece che <u>al grado di evoluzione della tecnica...</u> vedere quanto detto riguardo all'articolo 6, comma 1, lettera b) del T.U.		
Art. 7, comma 2, lettera e) e) tenere conto, nell'affidare i compiti ai lavoratori, delle capacità degli stessi in materia di sicurezza e salute	Art. 4, comma 5, lettera c) c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tengono conto delle capacità <u>e delle condizioni</u> degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza	Proposta Mantenere il testo del D.Lgs. 626/94
Motivazione della proposta Il riferimento alle “condizioni” è importante e non va eliminato		
Art. 7, comma 2, lettera f) f) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale	Art. 4, comma 5, lettera d) d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione, <u>sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione</u>	Proposta Mantenere il testo del D.Lgs. 626/94
Motivazione della proposta La soppressione di parte del testo dell'articolato del D.Lgs. 626/94 contribuisce a impoverire la figura e il ruolo del RSPP		
	Art. 4, comma 5, lettera g) <u>g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva</u>	Proposta Mantenere il testo del D.Lgs. 626/94
	Art. 4, comma 5, lettera h) <u>h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa</u>	

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
	<p>Art. 4, comma 5, lettera i) <u>i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione</u></p>	
<p>Motivazione della proposta La soppressione di parte del testo dell'articolato del D.Lgs. 626/94 contribuisce a impoverire la figura e il ruolo del RSPP. ATTENZIONE: nel T.U. quanto previsto alla lettera i) diventa un obbligo dei soli preposti, mentre non è sempre nelle loro attribuzioni e competenze potervi adempiere</p>		
<p>Art. 7, comma 2, lettera m) m) tenere un registro nel quale siano annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, <u>secondo le modalità di cui all'allegato I. Il registro deve essere conservato, ove possibile, sul luogo di lavoro o, comunque, presso la sede dell'azienda o dell'unità produttiva</u> (vedi sezione Allegati)</p>	<p>Art. 4, comma 5, lettera o) o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. <u>Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche ed è conservato sul luogo di lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti</u></p>	<p>Proposta Mantenere il testo del D.Lgs. 626/94</p>
<p>Motivazione della proposta Il testo del D.Lgs. 626/94 è più preciso e dettagliato</p>		
<p>Art. 7, comma 2</p>	<p>Art., 4 comma 5, lettera o)</p>	<p>Proposta Dopo la lettera o) aggiungere la seguente lettera: “p) custodisce presso l'azienda ovvero l'unità produttiva la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria con la salvaguardia del segreto professionale”</p>
<p>Motivazione della proposta La responsabilità organizzativa e gestionale dell'Azienda è comunque del datore di lavoro che ha la responsabilità di custodire tutta la documentazione che la legge prescrive nel rispetto degli obblighi di riservatezza, e quindi anche la documentazione sanitaria, salvo i casi in deroga come definiti nell'articolo 24</p>		
<p>Art. 7, comma 4 4. La valutazione di cui al comma 1 ed il relativo documento sono <u>aggiornati</u> in occasione di</p>	<p>Art. 4 comma 7 7. La valutazione di cui al comma 1 ed il documento di cui al comma 2</p>	<p>Proposta Sostituire la parola “aggiornati” con la parola</p>

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori	sono <u>rielaborati</u> in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori	“rielaborati”
Motivazione della proposta La proposta tende a garantire un’effettiva verifica periodica, come già previsto dal D.Lgs. 626/94		
	Art. 4 comma 8 <u>8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta</u>	Proposta Mantenere il testo del D.Lgs. 626/94
Motivazione della proposta La soppressione di questo comma consentirebbe una deresponsabilizzazione del datore di lavoro in relazione a compiti che rientrano senz’altro nella sua autorità		
Art. 7, comma 5 <u>5. Il documento di cui al comma 1, lett. b), è custodito presso l'azienda o l'unità produttiva ed è esibito a richiesta dell'organo di vigilanza, che ne prende visione a fini conoscitivi e per gli effetti di cui al precedente comma 1, lett. b)</u>	Art. 4, comma 3 3. Il documento è custodito presso l'azienda o l'unità produttiva	Proposta Sostituire il comma con il seguente: “5. Il documento di cui al comma 1, lett. b), è custodito presso l'azienda o l'unità produttiva ed è consegnato in copia a richiesta dell’organo di vigilanza per i fini della vigente legislazione.”
Motivazione della proposta La consegna permette all’Organo di vigilanza una puntuale valutazione del documento stesso.		
Art. 7, comma 6 <u>6. Nelle aziende di cui all'allegato II, il documento di valutazione dei rischi, di cui al comma 1, lett. b), può essere redatto in forma semplificata sulla base di indicazioni fornite dagli organismi bilaterali, di cui all'articolo 27 del presente decreto legislativo (vedi sezione Allegati)</u>	Art. 4, comma 9 <u>9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 ... sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'art. ...i, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private</u>	Proposta Eliminare il comma
Motivazione della proposta E’ inaccettabile la facoltà di redazione della Valutazione dei Rischi in forma semplificata sulla base delle indicazioni degli Enti Bilaterali per le aziende di cui all’allegato II, per tutte le considerazioni già fatte e anche alla luce dell’estensione del campo di applicazione dell’allegato. La disposizione del T.U. contribuisce a rendere di fatto difficile sanzionare l’obbligo di redazione della valutazione		
Art. 7, comma 8 <u>8. La delega degli adempimenti obbligatori disposti dalle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro deve formare oggetto di atto scritto avente data certa, dal quale risultino l'oggetto dell'incarico, l'idoneità tecnico professionale del delegato</u>		Proposta Dopo le parole “nei luoghi di lavoro deve” aggiungere le parole: “essere motivata da effettiva esigenza organizzativa, nonché”

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
<p><u>nell'attività imprenditoriale di organizzazione e coordinamento dei mezzi di produzione, con particolare riferimento allo svolgimento delle funzioni delegate, ed il conferimento di un effettivo ed autonomo potere decisionale e di spesa in ordine all'oggetto dell'incarico.</u></p> <p>9. <u>In caso di constatata assenza di uno solo dei requisiti di cui al comma 8 ovvero qualora sia comprovata la conoscenza o la tolleranza da parte del delegante rispetto ad inadempimenti del delegato, il delegante non è esonerato dalla responsabilità penale</u></p>		
<p>Motivazione della proposta</p> <p>La delegabilità di tutti gli adempimenti contribuisce al depotenziamento generale del sistema sanzionatorio. Nel comma 8 non si ritrova il riferimento al requisito, che la giurisprudenza ha in generale considerato necessario, della effettiva esigenza organizzativa della delega</p>		
<p>Art. 8 <u>Obblighi dei preposti</u></p>	<p>D.Lgs. 626/94 Art. 4 <u>Obblighi del datore di lavoro</u></p>	
<p>Art. 8, comma 1, lettera c) c) <u>richiedere l'osservanza</u> delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa</p>	<p>Art. 4, comma 5, lettera h) h) <u>adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza</u> e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa</p>	<p>Proposta Mantenere il testo del D.Lgs. 626/94</p>
<p>Motivazione della proposta</p> <p>L'obbligo per i preposti cambia del tutto natura ("richiedere" l'osservanza di misure invece che "adottarle"), consentendo una deresponsabilizzazione di tali soggetti in relazione a compiti che rientrano senz'altro nella loro autorità</p>		
<p>Art. 8, comma 1, lettera c) i) <u>sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente</u></p>	<p>Art. 5, comma 2, lettera g) g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti <u>nei loro confronti</u></p>	<p>Nota L'obbligo non è più sanzionato</p>

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
Capo III Attività di prevenzione e protezione		
Art. 14 Servizio di prevenzione e protezione	D.Lgs. 626/94 Art. 8 Servizio di prevenzione e protezione	
Art. 14, comma 5 5. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio <u>in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 15</u>	Art. 8, comma 6 6. <u>Salvo quanto previsto dal comma 5, se la capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.</u>	Proposta Aggiungere alla fine le parole: "previa consultazione del rappresentante per la sicurezza."
Motivazione della proposta La soppressione dell'obbligo di consultazione previa del RLS contribuisce a impoverire tale figura sotto l'aspetto delle attribuzioni ad essa riconosciute		
Art. 14, comma 7 7. Qualora il datore di lavoro <u>o il dirigente</u> ricorrano a persone o servizi esterni essi non sono per questo liberati della propria responsabilità in materia, <u>salvo quanto previsto dall'art. 2049 del codice civile</u>	Art. 8, comma 10 10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia	Proposta Mantenere il testo del D.Lgs. 626/94
Motivazione della proposta Evita interpretazioni riduttive delle responsabilità in capo al datore di lavoro che inficerebbero i criteri di delega di cui all'art. 7, commi 8 e 9		
	Art. 8, comma 11 11. <u>Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:</u> a) <u>i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;</u> b) <u>il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;</u> c) <u>il curriculum professionale.</u>	Proposta Mantenere il testo del D.Lgs. 626/94
Motivazione della proposta La soppressione del comma rappresenta una limitazione al riconoscimento dell'importanza del ruolo di questa figura e della sua certezza		
Art. 15 Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni	D.Lgs. 626/94 Art. 8-bis Capacità e requisiti professionali degli ASPP e RSPP interni o esterni	

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
<p>Art. 15, comma 4 4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle Regioni e Province autonome, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, <u>dal FORMEZ</u>, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, <u>dalla Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro</u> o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano</p>	<p>Art. 8, comma 3 3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle Regioni e Province autonome, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza ..</p>	<p>Proposta Sostituire le parole “dalla Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro” con le parole “dalle Associazioni nazionali di cui all’art. 5, comma 1, lettera q), dagli Ordini e Collegi professionali nazionali autorizzati in sede di Conferenza Stato-Regioni”</p>
<p>Motivazione della proposta E' assurdo NON riconoscere Ordini, Collegi e Associazioni nazionali. Inoltre, non si comprende perché l'Associazione nazionale dei Consulenti del lavoro dovrebbe poter seguire una strada diversa da tutte le altre Associazioni ...!</p>		
<p>Art. 15, comma 8 8. <u>E' fatto salvo l'articolo 17 del presente decreto legislativo</u></p>	<p>Art. 8 bis, comma 7</p>	<p>Proposta Aggiungere le parole: “, purchè sia garantito l'aggiornamento almeno quinquennale delle capacità e dei requisiti professionali, con frequenza agli stessi corsi previsti per i responsabili di cui all’art. 30”</p> <p><u>Vedere anche emendamento all’art. 17</u></p>
<p>Motivazione della proposta L'ipotesi del D.Lgs. 626/94 limitava la possibilità fino a 10 dipendenti. Perché il RSPP/datore di lavoro di aziende con un alto numero di dipendenti non dovrebbe avere ALMENO l'aggiornamento quinquennale previsto per tutti gli altri RSPP (ed anche ASPP!). Ciò favorirebbe un'evidente tendenza alla deprofessionalizzazione della figura in questione.</p>		
<p>Art. 16 Compiti del servizio di protezione</p>	<p>D.Lgs. 626/94 Art. 9 Compiti del servizio di protezione</p>	
<p>Art. 16, comma 1, lettera b) b) nella elaborazione delle misure preventive e protettive, delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali e i relativi sistemi di controllo</p>	<p>Art. 9, comma 1, lettere b) e c) b) ad elaborare, <u>per quanto di competenza</u>, le misure preventive e protettive <u>e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b)</u> e i sistemi di <u>controllo di tali misure</u> c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali</p>	<p>Proposta Mantenere il testo del D.Lgs. 626/94</p>
<p>Motivazione della proposta Il testo del D.Lgs. 626/94 è più completo e dettagliato</p>		
	<p>Art. 9, comma 2 <u>Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione</u></p>	<p>Nota E' confluito, in parte, ma non più sanzionato, nell'art. 7</p>

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
	<u>informazioni in merito a:</u> a) <u>la natura dei rischi</u> b) <u>l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive</u> c) <u>la descrizione degli impianti e dei processi produttivi</u> d) <u>i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali</u> e) <u>le prescrizioni degli organi di vigilanza</u>	comma 2 lettera a) a cui si rimanda
	Art. 9, comma 4 <u>4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro</u>	Proposta Mantenere il testo del D.Lgs. 626/94
Motivazione della proposta Il testo del D.Lgs. 626/94 è più preciso		
Art. 17 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi	D.Lgs. 626/94 Art. 10 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi	
Art. 17, comma 1 1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. (vedi sezione Allegati)	Art. 10, comma 1 1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. <u>Esso può avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma 4</u>	Proposta Mantenere le soglie previste dal D.Lgs. 626/94
Motivazione della proposta E' inaccettabile la facoltà prevista, nell'ambito del T.U., in considerazione dei limitatissimi requisiti di formazione richiesti e dell'ampliamento della dimensione massima delle aziende per cui tale facoltà è prevista. Non è più sanzionato l'obbligo di comunicazione.		
Art. 17, comma 2 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro promosso, anche dalle associazioni dei datori di lavoro, <u>di durata non inferiore a 16 ore</u> I contenuti minimi della formazione sono: I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti: a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale; b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende; c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni; d) i rapporti con i rappresentanti	Art. 10, comma 2 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e <u>trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:</u> <u>a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;</u> <u>b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4 commi 1, 2, 3 e 11;</u>	Proposta Nel primo capoverso inserire all'inizio le parole "Nelle aziende fino a 10 dipendenti" e aggiungere alla fine le parole "con obbligo di aggiornamento quinquennale." Dopo il comma 2 inserire il seguente comma 2-bis: "2-bis. Nelle aziende con più di 10 dipendenti, il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1 deve seguire i corsi di formazione previsti per i responsabili e gli addetti al servizio di

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
dei lavoratori; e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza; f) la valutazione dei rischi; g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza; h) i dispositivi di protezione individuale; i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza; l) la prevenzione sanitaria; m) l'informazione e la formazione dei lavoratori	<u>c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;</u> <u>d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro</u>	prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 30 del presente decreto legislativo”
Motivazione della proposta Lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro del ruolo di RSPP viene esteso alle aziende fino a 50 dipendenti . Non è più necessario trasmettere agli Organi di vigilanza l'attestazione dei corsi seguiti e altre documentazioni rilevanti, e l'obbligo di frequenza dei corsi non è più sanzionato. I requisiti di formazione dei datori di lavoro, dato che si parla anche di aziende numericamente consistenti, dovrebbero essere adeguati in considerazione di quelli richiesti per gli RSPP in generale, compreso l'aggiornamento periodico. Anche i contenuti della formazione per i datori di lavoro dovrebbero essere adeguati alla luce di quanto previsto dalla recente normativa riguardante gli addetti e i RSPP		
Art. 18 Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi	D.Lgs. 626/94 Art. 11 Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi	
Art. 18, comma 2 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro o i <u>dirigenti</u> sottopongono all'esame dei partecipanti: a) il documento di valutazione dei rischi b) <u>l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali</u> c) <u>l'organizzazione della sorveglianza sanitaria</u> d) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute	Art. 11, comma 2 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3 b) <u>l'idoneità dei mezzi di protezione individuale</u> c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute	Proposta Aggiungere alla fine della lettera a) le parole “con particolare riguardo ai criteri adottati e al sistema di gestione aziendale per la sicurezza e la prevenzione integrata” Aggiungere alla fine della lettera c) le parole “e i risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari effettuati”, Aggiungere alla fine del comma la lettera: “e) l'efficacia delle misure e dei mezzi di protezione collettiva e individuale”
Motivazione della proposta L'argomento idoneità dei mezzi di protezione collettiva e individuale andrebbe mantenuto per la sua rilevanza e il punto c) del T.U. andrebbe integrato con i risultati collettivi, anonimi, della sorveglianza, in accordo con quanto previsto all'articolo 24		
Nota: l'obbligo non è più sanzionato		
	Art. 11 comma 4 4. <u>Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di di una apposita riunione</u>	Proposta Mantenere il testo del D.Lgs. 626/94
Motivazione della proposta E' inaccettabile la perdita di ogni obbligo di riunione periodica in presenza di un n° di addetti fino a 15, anche alla luce di		

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
quanto previsto per il computo degli addetti. Si noti che le piccole aziende risultano statisticamente essere il luogo in cui si verificano una percentuale rilevantissima di incidenti e malattie		
Art. 18, comma 5 5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione	Art. 11, comma 5 5. <u>Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede</u> alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione	Proposta Mantenere il testo del D.Lgs. 626/94
Motivazione della proposta La disposizione <u>perde significato</u> non essendo più sanzionata nè attribuibile a una figura definita Nota. L'obbligo non è più sanzionato		

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
Capo IV Prevenzione incendi, emergenze, evacuazione dei luoghi di lavoro e <u>primo</u> soccorso	D.Lgs. 626/94 Capo III Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, <u>pronto</u> soccorso	
Art. 22 <u>Primo</u> soccorso	Art. 15 <u>Pronto</u> soccorso	
Art. 22, comma 3 <u>3.Le disposizioni di cui al decreto 15 luglio 2003, n. 388, si considerano buone prassi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. l)</u>		Proposta Eliminare il comma
Motivazione della proposta La riduzione delle disposizioni del decreto a norme di buona prassi implica la non obbligatorietà della loro adozione. Vedere anche le motivazioni dell'emendamento all'articolo 5, comma 1, secondo periodo		

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
Capo V Sorveglianza sanitaria	Capo IV Sorveglianza sanitaria	
Art. 23 Contenuto della sorveglianza sanitaria	Art. 16 Contenuto della sorveglianza sanitaria	
Art. 23, comma 1 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti <u>dal presente decreto legislativo</u>	Art. 16, comma 1 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti <u>dalla normativa vigente</u>	Proposta Mantenere il testo del D.Lgs. 626/94
Motivazione della proposta Non è condivisibile la limitazione ai soli “casi previsti” dal T.U. stesso: si perde così la tutela prevista in via giurisprudenziale e anche in virtù di circolari INAIL relativa a casi quali, i movimenti ripetitivi, lo stress, il mobbing (es. circolare INAIL 71 del dicembre 2003)		
Art. 23, comma 2 2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende: a) accertamenti preventivi, <u>anche ai fini dell’assunzione</u> , intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla loro mansione specifica b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ai fini della valutazione della idoneità alla loro mansione specifica c) accertamenti richiesti dal lavoratore ove il medico competente li ritenga correlati a rischi professionali	Art. 16, comma 2 2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende: a) accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica Art. 17 Medico competente, comma 1 lettera i) i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali	Proposta Sostituire le parole “anche ai fini dell’assunzione” con “anche in fase di assunzione, laddove”
Motivazione della proposta Non è condivisibile la previsione di accertamenti di sorveglianza “anche ai fini dell’assunzione”		
Art. 24 Medico competente	D.Lgs. 626/94 Art. 17	
Art. 24, comma 1, lettera a) 1. Il medico competente: a) collabora, <u>nell’ambito delle proprie competenze</u> , con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 14, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso	Art. 17, comma 1, lettera a) 1. Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 8, <u>sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di rischio</u> , alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso	Proposta Sostituire la lettera a) con la seguente: “a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 14: - alla valutazione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a); - alla elaborazione del documento di cui all’art. 7, comma 1, lettera b); - alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori; - all’organizzazione del

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
		servizio di primo soccorso.”
Motivazione della proposta		
E' stato eliminato il riferimento alla conoscenza delle specificità aziendali, che è un elemento basilare. Il medico competente è chiuso “nell’ambito delle proprie competenze”		
Art. 24, comma 1, lettera c) c) istituisce e aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio, secondo le indicazioni specifiche previste nei singoli titoli del presente decreto, da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale <u>o presso il suo studio, nel caso delle aziende di cui all'allegato I</u>	Art. 17 comma 1, lettera d) d) istituisce e aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio, secondo le indicazioni specifiche previste nei singoli titoli del presente decreto, da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale	Proposta Sostituire la lettera c) del comma 1 con la seguente lettera: “c) istituisce e aggiorna sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio, secondo le indicazioni specifiche previste nei singoli titoli del presente decreto. Nel caso delle aziende fino a 10 dipendenti per ogni unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio può essere custodita, su delega espressa del datore di lavoro, presso lo studio del medico occupazionale nominato, con la salvaguardia del segreto professionale.”
Motivazione della proposta		
E' stato eliminato il comma 8 dell'art. 8 del D.Lgs. 626/94 che attribuiva la responsabilità della custodia al datore di lavoro. Ora responsabilità e relativa sanzione sono passate al medico competente		
Art. 24, comma 1, lettera e) e) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lett. b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; <u>una copia viene comunque consegnata alla cessazione del rapporto di lavoro</u>	Art. 17 comma 1 lettera f) f)informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lett. b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria	Proposta Sostituire le parole da “e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria” con le parole: “e gli rilascia copia della documentazione sanitaria relativa ai medesimi accertamenti”
Motivazione della proposta		
L’obbligo di consegna a cessazione del rapporto di lavoro e la relativa sanzione sono ora del medico competente, mentre prima, con l’art. 4 comma 8 erano del datore di lavoro.		
Non è previsto l’obbligo per il datore di lavoro di informare il medico competente della cessazione del rapporto di lavoro		
Art. 24, comma 8	Art. 17, comma 5	Proposta Aggiungere dopo il comma 7 il seguente comma: “8. La Conferenza Stato-Regioni definisce i criteri per lo svolgimento dell’attività professionale di medico occupazionale entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, istituendo un modello di elenco nazionale nel rispetto dei seguenti criteri minimi: - possesso dei requisiti di cui

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
		<p>all'art. 5 - iscrizione all'elenco nazionale - rinnovo periodico dell'iscrizione - frequenza a corsi di aggiornamento professionale come definiti dalla commissione ECM del ministero della salute."</p>

Motivazione de lla proposta

Si ritiene essenziale per mantenere un efficace ed efficiente livello di tutela della salute dei lavoratori che la modalità di esercizio delle attività di medico occupazionale siano ben regolate. L'istituzione di un elenco nazionale è strumento organizzativo, così come il controllo dell' effettiva attività svolta in un quinquennio. Ciò tende a disincentivare coloro che intendono svolgere la funzione di medico occupazionale in termini residuali e come riempitivo economico. Quanto proposto è in linea e sintonia con regole già fissate in altri Stati Membri della Unione Europea, ed in particolare in Olanda

Proposta preliminare di T. U.	Normativa precedente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
Capo VI Consultazione e partecipazione <u>dei datori di lavoro</u>	D.Lgs. 626/94 Capo V Consultazione e partecipazione <u>dei lavoratori</u>	Sostituire le parole “dei datori di lavoro” con “dei lavoratori”
Motivazione della proposta Si tratta presumibilmente di un refuso		
Art. 26 Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza	D.Lgs. 626/94 Art. 19 Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza	
Art. 26, comma 1 1. <u>Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva</u> , il rappresentante per la sicurezza: a) <u>accede, nel rispetto delle esigenze produttive e previa informativa al datore di lavoro o al dirigente o preposto competente</u> , ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni	Art. 19, comma 1 1. Il rappresentante per la sicurezza: a) <u>accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni</u>	Proposta Mantenere il testo del D.Lgs. 626/94
Motivazione della proposta E' una limitazione inaccettabile delle attribuzioni dell'RLS l'obbligo di informare datore di lavoro o dirigente o preposto, preventivamente all'accesso ai luoghi di lavoro. Viene qui recepito come norma di legge quanto già indicato nei vecchi accordi con Confindustria, etc. Si sottrae flessibilità alla contrattazione. Non vengono previste concrete garanzie contro eventuali ostacoli frapposti all'attività degli RLS, non risultando sufficiente, in base alle esperienze ormai acquisite, il generico richiamo alle tutele previste per le rappresentanze sindacali		
	Art. 19, comma 1, lettera g) g) <u>riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22</u>	Proposta Mantenere il testo del D.Lgs. 626/94
Motivazione della proposta Per garantire la necessaria formazione del RSL		
	Art. 19, comma 3 3. <u>Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale</u>	Proposta Mantenere il testo del D.Lgs. 626/94
Motivazione della proposta Per garantire la necessaria uniformità a livello nazionale e/o di settore/comparto/CCNL		
	Art. 19, comma 5 5. <u>Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lett. o)</u>	Proposta Mantenere il testo del D.Lgs. 626/94
Motivazione della proposta Non è così più chiaramente esplicitata la possibilità di accesso al documento di valutazione dei rischi, anche se implicita nel comma 1 lettera e). Si perde invece la possibilità di consultare il registro degli infortuni		
Art. 27 Organismi <u>bilaterali</u>	D.Lgs. 626/94 Art. 20 Organismi <u>paritetici</u>	
Art. 27, comma 4		Proposta

Proposta preliminare di T. U.	Normativa precedente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
<u>4 Nelle aziende che occupano fino a 100 dipendenti, gli organismi bilaterali possono, a richiesta dei datori di lavoro, effettuare sopralluoghi finalizzati a verificare l'applicazione in azienda delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro e rilasciare relativa certificazione. Gli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute tengono conto di tali certificazioni ai fini della programmazione delle attività ispettive di vigilanza</u>		Eliminare il comma
<p>Motivazione della proposta</p> <p>E' inaccettabile la facoltà attribuita agli Enti Bilaterali, anche perché non sembrano esserci eccezioni per tipologie di attività più pericolose. Il potere di certificazione previsto non può competere ad enti del genere e sarebbe certamente fonte di contrasti con l'attività degli RLS e dei sindacati, nell'evenienza di infortuni e malattie professionali, nonché di pericolosa sovrapposizione ai compiti e alle funzioni degli organismi pubblici di vigilanza.</p> <p>La disposizione del T.U. contribuisce a rendere di fatto difficile sanzionare l'obbligo di redazione della valutazione</p>		

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
Capo VII Informazione e formazione dei lavoratori	D.Lgs. 626/94 Capo VI Informazione e formazione dei lavoratori	
Art. 28 Informazione	D.Lgs. 626/94 Art. 21 Informazione dei lavoratori	
	Art. 21, comma 1, lettera f) f) <u>il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente</u>	Proposta Mantenere il testo del D.Lgs. 626/94
Motivazione della proposta L'informazione sul nominativo del RSPP e del medico competente (occupazionale) appaiono come minime e basilari per l'organizzazione di un sistema della sicurezza basato sulla consapevolezza dei singoli quale premessa per ogni possibilità di partecipazione efficace. La prescrizione della lettera f) del D.Lgs. 626/94 è peraltro congruente ad una previsione di tutte le direttive europee, comprese quelle sul lavoro interinale!		
Art. 29 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti	D.Lgs. 626/94 Art. 22 Formazione dei lavoratori	
Art. 29, comma 1 1. Il datore di lavoro o i dirigenti assicurano che ciascun lavoratore riceva una formazione commisurata alle risultanze della valutazione dei rischi e deve riguardare almeno: <u>a) i rischi riferiti al posto di lavoro e alle mansioni nonché ai possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;</u> <u>b) nozioni relative ai diritti o doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro</u>	Art. 22, comma 1 1. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3 ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni	Proposta Mantenere il testo del D.Lgs. 626/94
Motivazione della proposta E' inaccettabile la modifica dei requisiti della formazione che da "sufficiente e adeguata" diventa "commisurata alle risultanze della valutazione dei rischi" anche alla luce di quanto previsto per il documento di valutazione. Dovrebbero essere recuperati i requisiti di "sufficienza e adeguatezza" richiesti dal D.Lgs. 626/94		
Art. 29, comma 5 5. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi	Art. 22, comma 4 4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente <u>la normativa in materia di salute e sicurezza</u> , i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi	Proposta Mantenere il testo del D.Lgs. 626/94
Motivazione della proposta Va recuperato l'obbligo di una formazione sulla normativa in materia di salute e sicurezza		
Art. 30 Formazione dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione	D.Lgs. 626/94 Art. 8 bis Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni	
Art. 30, comma 1		Proposta

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
<p>1. <u>La formazione dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione avviene secondo quanto stabilito al Capo III</u></p> <p><i>(N.B) L'articolo 30 non è stato formulato in quanto si attende la definizione, da parte della Conferenza Stato-Regioni, dei contenuti della formazione dei responsabili ed addetti ai servizi di prevenzione e protezione. Una volta che vi sia tale definizione, qui verrà riportata la normativa di cui al d lgs. n. 195 del 2003, finalmente completa in ogni sua parte</i></p>		<p>Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: “2. E’ istituito un libretto di formazione per i responsabili (coordinatori) e gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i requisiti di validità e i contenuti del libretto di formazione. Per i lavoratori dipendenti, il libretto è custodito e aggiornato a cura del datore di lavoro che ne rilascia copia conforme al lavoratore su sua richiesta”</p>
<p>Motivazione della proposta Per garantire la rintracciabilità e la verifica della validità dei percorsi formativi, come già indicato alla Conferenza Stato-Regioni</p>		

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
Capo VIII Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione	D.Lgs. 626/94 Capo VIII Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione	
Art. 31 Vigilanza	Art. 23 Vigilanza	
<p>Art. 31, comma 1 1 La vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla unità sanitaria locale e <u>dalle Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali</u>, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, <u>fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo n°300 del 1999, e successive modificazioni</u>, dal Ministero delle Attività Produttive, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano</p>	<p>Art. 23, comma 1 1.La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla unità sanitaria locale e, <u>per quanto di specifica competenza</u>, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano</p>	<p>Proposta Mantenere il testo del D.L.gs. 626/94</p>
<p>Motivazione della proposta</p> <p>Questo articolo contrasta con le finalità di armonizzazione e semplificazione accentuando il dualismo nella P.A. tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le Aziende ASL, che hanno titolarità delle attività di vigilanza e controllo in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 833/1978 - e le Direzioni Provinciali del Lavoro, che hanno degli importantissimi compiti di vigilanza e controllo sulla correttezza dei rapporti di lavoro, problematica sempre più importante con possibili conseguenti disservizi, duplicazioni, sovrapposizioni, e conflitti tra Enti e mondo produttivo. <p>Le sole eccezioni riguardano le materie relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza del lavoro nelle miniere e la sanità marittima ed aerea dove comunque non vi è titolarità del Ministero del Lavoro.</p> <p>Questa discrasia viene accentuata dall' eliminazione del Coordinamento esercitato da Regioni e Province autonome previsto dall'articolo 27 del D.Lgs.626/94.</p> <p>Occorre un livello regionale di coordinamento con funzioni di indirizzo, programmazione, raccolta informazioni , etc.</p>		
<p>Art. 31, comma 2 2. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale <u>fino all'attuazione della delega di cui al D.Lgs. 300/99 e successive modificazioni</u>, nonchè ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia <u>e per i vigili del fuoco</u>; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e delle Politiche sociali e della Sanità. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie</p>	<p>Art. 23, comma 4 4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima e alle autorità marittime, portuali e aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili e in ambito portuale e aeroportuale, e ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. L'amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di</p>	<p>Proposta Mantenere il testo del D.Lgs. 626/94</p>

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
	polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonchè dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie	
Art. 32 Potere di disposizione		
<p>Art. 32, comma 2 <u>2. Avverso tali disposizioni è ammesso ricorso, entro 30 giorni, con eventuale richiesta di sospensione delle stesse, all'autorità gerarchicamente superiore nell'ambito dei rispettivi organi di vigilanza</u></p>		<p>Proposta Sostituire il comma 2 con i seguenti: "2. Sono parimenti esecutive le disposizioni impartite dagli ispettori per l'applicazione di norme obbligatorie in cui sia esplicitamente attribuito dalla legge un apprezzamento discrezionale. 3. Avverso tali disposizioni è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al Presidente della Giunta Regionale. Questi decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione."</p>
Motivazione della proposta: vedere in calce all' emendamento all' art. 32-ter		
<p>Art. 32</p>		<p>Proposta Dopo l'articolo 32 inserire l'art. 32 bis "Potere di prescrizione 1. Il personale ispettivo nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, a seguito dell'accertamento di contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro sanzionate con l'arresto o l'ammenda, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione allo scopo di eliminare la violazione accertata, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e per gli effetti degli articoli 23 e 24 dello stesso decreto. 2. Si applica altresì quanto previsto dagli artt. 19, comma 2 e 22 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. La procedura del presente articolo si applica anche nelle ipotesi in cui la fattispecie è a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di</p>

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
		legge sanzionati, precedentemente all'emanazione della prescrizione.”
Motivazione della proposta: vedere in calce all' emendamento all' art. 32-ter		
Art. 32		<p>Proposta Dopo l' articolo 32 bis inserire l'art. 32 ter “Potere di diffida amministrativa 1. In caso di constatata inosservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e qualora il personale ispettivo rilevi inadempienze dalle quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine. 2. In caso di ottemperanza alla diffida amministrativa, il datore di lavoro è ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto dell'importo della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio. La diffida interrompe i termini di cui all' articolo 14, della legge n. 689 del 1981, fino alla scadenza dei termini per la regolarizzazione di cui al comma 1.”</p>
Motivazione delle proposte art. 32, 32-bis e 32-ter		
<p>Il ricorso alla disposizione, in relazione alle norme derubricate da leggi a norme di buona tecnica o prassi, si colloca nel quadro del generale depotenziamento del sistema sanzionatorio. In realtà, in questo modo si realizzerebbe una forma di depenalizzazione sostanziale della quale non vi era bisogno, anche perché a prevedere adeguati correttivi all' eventuale rigidità del sistema aveva già provveduto il D.Lgs. 758/94</p> <p>Come indicato nella Relazione di accompagnamento del T.U. e come segnalato da numerosi commentatori in questi ultimi mesi, i poteri ispettivi in materia non devono subire arretramenti. Tuttavia, da più parti è stato rimarcato che, nonostante queste condivisibili intenzioni, il testo proposto potrebbe dar luogo a interpretazioni ambigue e quindi pericolosamente difformi sul territorio nazionale. Infatti, a fronte della non esplicita descrizione nel T.U. di tutti i poteri ispettivi, si dovrebbe ricorrere, per una loro compiuta definizione, al richiamo dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1999 n. 25 e ad altre considerazioni giuridiche non sempre di immediata accessibilità. Più attinente allo spirito della razionalizzazione e semplificazione ricercata con il progetto di T.U. appare quindi necessaria una specifica articolazione e definizione di tale cruciale aspetto, che rielabori in un unico articolato le norme esistenti come quella sopra citata, il DPR 520/1955, il Titolo XII – Capo II del DPR 547/55, l'articolo 21 della L.833/78, alla luce della legge 24/11/1981 n. 689, del DLgs 758/94 e in analogia con il D. L.gs. 23/4/2004 n. 124 e con la circ.Min.Lav.124/2004.</p>		
Art. 33 <u>Informazione, consulenza, assistenza</u>		
Art. 33, commi 1 e 2 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'Interno tramite le		<p>Proposta Dopo le parole “Trento e Bolzano” inserire le parole “, le</p>

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
<p>strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero delle attività produttive per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e gli enti di patronato, svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.</p> <p>2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di vigilanza.</p>		<p>strutture del Servizio sanitario nazionale”</p>
<p>Motivazione della proposta</p> <p>Va previsto che le ASL possano fare attività di informazione e assistenza, fermo restando l'incompatibilità tra vigilanza e consulenza.</p> <p>Molti servizi ASL in questi ultimi 30 anni hanno prodotto materiali, corsi, esperienza per comparti, rischi, di grande rilevanza tecnico scientifica come dimostra la loro presenza in Convegni Scientifici, Iniziative promozionali (Fiere sulla sicurezza, Fiere di settore, etc)</p>		
<p align="center"><u>Art.34</u> <u>Verifica sull'applicazione della normativa</u></p>		
<p><u>1. Il monitoraggio e la verifica sulla effettiva applicazione della normativa di sicurezza e salute sono effettuati, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, congiuntamente dalle Regioni, dalle Province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica e per gli aspetti di prevenzione antincendio, dal Ministero dell'Interno e dalle parti sociali mediante accordi e con metodi di misurazione condivisi.</u></p> <p><u>2. In coerenza con il principio di sussidiarietà ai fini di cui al comma 1 è utilizzato il sistema informativo nazionale Regioni, ISPESL, INAIL e Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della Salute</u></p>		<p>Proposta Sostituire l'articolo 34 con il seguente: “Art. 34 – Sistema informativo integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro 1. E' istituito il Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, al fine di orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia delle attività di prevenzione. Lo sviluppo di tale sistema in logiche di integrazione, a partire dai flussi informativi attivati tra INAIL, ISPESL, Regioni e Province Autonome, è affidato congiuntamente all'ISPESL, all'INAIL, alle Regioni e Province Autonome, ai Ministeri del Lavoro e delle politiche sociali e della Salute.</p> <p>2. Allo sviluppo del Sistema potranno contribuire INPS, IPSEMA, ISS, ISTAT, IMS, IIMS, nonché altri Enti , Istituzioni e Associazioni nazionali in possesso di informazioni utili per la prevenzione, mediante la sottoscrizione di specifici accordi di collaborazione.</p>

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
		<p>3. Sulla base del Sistema informativo di cui al comma 1 sono effettuati, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche il monitoraggio e la verifica sull'effettiva applicazione della normativa di sicurezza e salute; tali azioni vengono svolte congiuntamente, mediante accordi e con metodi di misurazione condivisi, dalle Regioni, dalle Province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e, per gli aspetti di prevenzione incendi, dal Ministero dell'Interno e dalle parti sociali."</p>
<p>Motivazione della proposta Le Regioni sembra che possano svolgere monitoraggi solo "congiuntamente" con altri Enti. Ciò è limitativo della autonomia regionale ed errato (basti pensare all'iniziativa di Monitoraggio 626 effettuato dal Coordinamento delle Regioni.)</p>		
<p>Art.35 Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro</p>	<p>Art. 26 Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro</p>	
<p>Art. 35, comma 1 1. Presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali è istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e delle Politiche sociali o dal Direttore generale della Direzione generale per la Tutela delle condizioni di lavoro da lui delegato, ed è composta da: ... (omissis)</p>	<p>Art. 26, comma 1</p>	<p>Proposta Sostituire le parole "Presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali" con le parole "Presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero della Salute". Dopo la lettera l) aggiungere le seguenti: " m) un rappresentante delle Associazioni nazionali di cui all'art. 5, comma 1, lettera q); n) un rappresentante dell' ANMIL, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro"</p>
<p>Motivazione della proposta Coinvolgere le Associazioni che hanno competenze tecnico-scientifiche</p>		
<p>Art. 35, comma 1, lettera a) a) <u>un rappresentante del Ministero della salute</u></p>		<p>Proposta Sostituire le parole "un rappresentante del Ministero della Salute" con le parole "tre rappresentanti del Ministero della Salute"</p>
<p>Motivazione della proposta</p>		

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
L' attuale stesura per la parte istituzionale produce di fatto un accentramento delle funzioni di vigilanza, coordinamento istituzionale e controllo al Ministero del Lavoro, riducendo il ruolo e le competenze del Ministero della Salute (il cui ruolo va confermato) e soprattutto il ruolo e le competenze del sistema Regionale ed in particolare, di Assessorati e Servizi ASL		
Art. 36 Compiti della permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro	D.Lgs. 626/94 Art. 26 Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro	
Art. 36, comma 1 1 All'inizio di ogni mandato la Commissione istituisce: a) un gruppo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici b) ... c) ...	Art. 26, comma 3 3. All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire <u>comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione</u>	Proposta Eliminare la lettera a)
Motivazione de lla proposta Spetta ad Enti/Istituti Internazionali "terzi" la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici		
Art. 40 Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali	D.Lgs. 626/94 Art. 29 Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali	
1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali anche con strumenti telematici. 2. L'INAIL e l'ISPESL indicano una conferenza permanente di servizio per assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali. 3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio e i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e loro successivi aggiornamenti. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono essere individuati i criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi. 5. I criteri per la raccolta e la elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonché ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente		Proposta Sostituire l'art. 40 con il seguente: "Art. 40 Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali 1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali anche con strumenti telematici; in coerenza con quanto previsto all'art. 34 tale scambio avviene nell'ambito del Sistema informativo nazionale integrato e con il coinvolgimento per quanto di competenza degli altri soggetti che partecipano al Sistema. 2. L'INAIL e l'ISPESL indicano una conferenza permanente di servizio per assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.

Proposta preliminare di T. U.	Normativa previgente	Emendamenti CIIP 25 gennaio 2005
<p>collegate al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro della Sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.</p>		<p>3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio e i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e loro successivi aggiornamenti.</p> <p>4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della Salute, sentita la commissione consultiva permanente, possono essere individuati i criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi.</p> <p>5. I criteri per la raccolta e la elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonché ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro della Salute, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di buona tecnica”</p>
<p>Motivazione della proposta Per tenere conto della realtà positiva ed innovatrice, ovvero dell'accordo nazionale INAIL, ISPESL e Regioni che ha dato vita al Progetto “Nuovi flussi informativi per la prevenzione” che ha razionalizzato e reso disponibili per ogni soggetto interessato le informazioni necessarie per politiche regionali e territoriali di prevenzione</p>		